



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Comunicazione al consumatore: le regole da seguire

12 dicembre 2023

Cristina Giovannini Luca



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Riferimenti normativi

ORIZZONTALE

- Reg. UE 1169/2011
- D. Lgs 145/2017
- D. Lgs 231/2017
- D. Lgs 116/2020

VERTICALE [se presente]

- Olio di oliva
- Confetture, marmellate, ...
- Pasta alimentare
- Etc.




Quando parliamo di «etichettatura» intendiamo ...

“**qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo** che si riferisce a un alimento e che figura **su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta** che accompagna o si riferisce a tale alimento”



... ma in generale le «informazioni al consumatore» sono:

“le **informazioni concernenti un alimento** e messe a disposizione del consumatore finale mediante **un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo**, compresi gli **strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale**”



Vendita a distanza

“Al fine di garantire la disponibilità di informazioni sugli alimenti, è necessario prendere in considerazione **tutte le forme in cui gli alimenti sono forniti ai consumatori, compresa la vendita di alimenti mediante tecniche di comunicazione a distanza** [...] è necessario chiarire che, in tali casi, le informazioni obbligatorie sugli alimenti dovrebbero essere disponibili anche prima che sia effettuato l'acquisto.”

Considerando 27, Reg. UE 1169/2011

«**tecnica di comunicazione a distanza**»: qualunque mezzo che, **senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore**, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti.

Art. 2, lett. u, Reg. UE 1169/2011

Vendita a distanza

➤ Alimenti preimballati

Prima della conclusione dell'acquisto

Tutte le informazioni obbligatorie in etichetta, ad eccezione di quelle relative a:

- TMC o data di scadenza
- Lotto

Alla consegna

Tutte le indicazioni obbligatorie

Informazioni obbligatorie

- **Denominazione dell'alimento***
- Elenco degli **ingredienti**
- Ingredienti o coadiuvanti tecnologici che provochino **allergie o intolleranze**
- Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (**QUID**)
- **Quantità** netta dell'alimento*
- **Termine minimo di conservazione/data di scadenza**
- Condizioni particolari di **conservazione e/o condizioni d'impiego**, se particolari
- Nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti
- Sede dello **stabilimento di produzione o**, se diverso, **di confezionamento** [D. Lgs 145/2017]
- **Paese d'origine** o luogo di provenienza, ove previsto
- **Istruzioni per l'uso**, se necessario
- **Titolo alcolometrico volumico** per le bevande con tenore alcolico >1,2 %
- **Lotto** [D. Lgs 231/2017]
- **Dichiarazione nutrizionale**, salvo esenzioni

Eventualmente integrate da specifiche indicazioni richieste dalla normativa di settore



Vendita a distanza

➤ Alimenti non preimballati

Prima della conclusione dell'acquisto e alla consegna

Sono rese disponibili solo le informazioni relative agli allergeni, a meno che le misure nazionali richiedano la comunicazione di tutte le informazioni di cui agli articoli 9 e 10 del Reg. UE 1169/2011 o di alcune di esse

-> art. 19, par. 2 del D. Lgs 231/2017

Vendita a distanza

➤ **Alimenti non preimballati**

Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell'Unione europea [...]

- a) la denominazione dell'alimento;
 - b) l'elenco degli ingredienti (figurano gli allergeni);
 - c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
 - d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno
 - e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume;
 - f) la percentuale di glassatura
 - g) la designazione «decongelato»
-

Altri requisiti



Pratiche leali
d'informazione



Lingua



Modalità di
presentazione
grafica

Requisiti linguistici

- Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere riportate in una **lingua facilmente comprensibile** da parte dei consumatori dei Paesi in cui l'alimento è commercializzato -> es. italiano in Italia, francese in Francia, etc.
- **Sono consentite 2 o più lingue**, ma è vietato riportare alcune indicazioni in una lingua e altre in un'altra lingua

Informazioni nutrizionali		
Valori medi per 100 gr di prodotto		
VALORE ENERGETICO	kcal	391
	kJ	1649
GRASSI	g	10,3
di cui saturi	g	3,2
di cui monoinsaturi	g	5,5
di cui polinsaturi	g	1,6
CARBOIDRATI	g	53,3
di cui zuccheri	g	11,4
PROTEINE	g	20,8
SALE	g	0,5

Per una buona conservazione del prodotto e delle sue particolari caratteristiche, si consiglia di tenerlo in luogo fresco, asciutto, al riparo da fonti luminose troppo intense.

- Keep cool and dry, do not expose to the sun.
- Kuhl und trocken lagern, den sonnensstrahlen nicht auszusetzen.

Dopo l'apertura del pacchetto, il prodotto non utilizzato può essere conservato in un contenitore chiuso ermeticamente sino alla data di consumo consigliata indicata sulla confezione.

Da consumarsi preferibilmente entro il:
Best before:
Mindestens haltbar bis ende:

Presentazione

Prima della conclusione dell'acquisto -> “[...] appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l'operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori”

Sono disponibili **al momento della consegna**

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001966/2021

alla Commissione

Articolo 138 del regolamento

Marco Dreosto (ID)

Oggetto: Alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza

L'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alle vendite a distanza degli alimenti preimballati, afferma che "tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna".

Molte aziende che consegnano in vari paesi dell'UE non sempre dispongono di prodotti etichettati nella lingua del paese di destinazione e tale disposizione accresce gli oneri di etichettatura dell'operatore.

Alla luce di quanto precede, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Nel caso vengano consegnati prodotti etichettati in una lingua diversa da quella del paese di destinazione, la "disponibilità" delle informazioni può essere resa anche solo attraverso un foglio illustrativo/documento di accompagnamento, inserito nell'imballo, contenente tutte le informazioni nella lingua del paese di consegna?
2. Oppure si deve applicare l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, in base al quale "le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiono direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta"?

IT

E-001966/2021

Risposta di Stella Kyriakides

a nome della Commissione europea

(11.6.2021)

L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011¹ prevede che, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, tutte le indicazioni obbligatorie siano disponibili al momento della consegna. L'articolo 12, paragrafo 2, dello stesso regolamento stabilisce che le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta.

L'articolo 15 dispone inoltre che le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiano in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l'alimento è commercializzato e che, sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possano imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

In conclusione, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, tutte le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono pertanto essere fornite sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori dello Stato membro nel quale l'alimento è commercializzato.

Informazioni facoltative

- **Regole generali: CAPO V del Reg. UE 1169/2011 (art. 36 e 37)**
- Riferimenti specifici (es. claim nutrizionali e salutistici, «senza ...»), etc.)

Attenzione anche a immagini, rappresentazioni grafiche, loghi, etc.

Informazioni facoltative

- **Non inducono in errore** il consumatore -> Pratiche leali d'informazione (art. 7)
 - **Non sono ambigue né confuse** per il consumatore
 - Sono, se del caso, **basate sui dati scientifici pertinenti**
 - Non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti
-

Etichettatura ambientale degli imballaggi

«Tutti gli imballaggi sono opportunamente etichettati [...] per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi»



Cosa?

Codifica alfanumerica del materiale + indicazioni raccolta

Come?

...

Chi?

B2B e B2C, mercato nazionale

Quando?

Dal 1° gennaio 2023



Etichettatura ambientale degli imballaggi

Prodotti venduti tramite E-commerce

1. Anche gli imballaggi dei prodotti venduti tramite l'e-commerce sono sottoposti all'obbligo di etichettatura ambientale?

Se tali prodotti sono destinati al mercato italiano, devono prevedere l'etichettatura ambientale e, qualora siano destinati al consumatore finale, dovranno prevedere sia il codice identificativo del materiale di imballaggio come da Decisione 129/97/CE, sia le indicazioni sul conferimento.



Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti

Supporto di primo orientamento per le imprese

- **Prodotti alimentari:** sicurezza ed etichettatura alimentare, etichettatura ambientale, vendita in UE ed esportazione verso Paesi terzi
- **Prodotti non alimentari:** etichettatura comparto moda, prodotti di pelletteria ed energetica, marcatura CE, Codice del Consumo, informazioni metrologiche, cosmetici
- **Commercio internazionale:** contrattualistica e fiscalità internazionale, normativa doganale
- **Proprietà industriale e intellettuale:** marchi e brevetti, design, segreti industriali, diritto d'autore



Etichetta? Falla giusta!

Sportello Etichettatura

Crea la tua etichetta

Inoltra il tuo quesito

Riferimenti normativi

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

FAQ

Schede prodotto

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

Novità

TUTTE

Trova lo Sportello più vicino a te

Italia

<https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/>



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO



in collaborazione con



Comunicato stampa

Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti: il servizio si allarga ai temi della Certificazione e dell'Ambiente

Sotto l'egida di Unioncamere Italiana e grazie alla collaborazione con Agroqualità e CONAI, la Camera di commercio di Torino e il suo Laboratorio Chimico inseriscono da oggi nel Portale nazionale anche informazioni in tema di certificazione ed etichettatura ambientale, per orientare le imprese ad una giusta concorrenzialità

Roma 12 ottobre 2023 – Ancora un passo in più per il Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti realizzato dalla Camera di commercio di Torino e dal suo Laboratorio Chimico. Da oggi, oltre alle informazioni su etichettatura e sicurezza dei prodotti, internazionalizzazione, proprietà industriale e intellettuale, le imprese potranno ricevere indicazioni più approfondite sull'etichettatura ambientale, grazie alla collaborazione con CONAI, e supporto in tema di certificazione alimentare con il contributo di Agroqualità.



Sportello Etichettatura

Crea la tua etichetta

Inoltra il tuo quesito

Riferimenti normativi
ALIMENTARE
NON ALIMENTARE

FAQ

Schede prodotto
ALIMENTARE
NON ALIMENTARE

Novità TUTTE



<https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/>



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO